



Relazione tecnica
a corredo del piano di razionalizzazione
di società e partecipazioni societarie della
Camera di Commercio di Ravenna

Premessa

Con la presente relazione vengono fornite le indicazioni idonee a chiarire - sotto il profilo logico-giuridico - l'iter procedimentale seguito nella predisposizione del piano di razionalizzazione di cui al comma 612 dell'art. 1 legge 190/2014.

Più in particolare, il documento intende rappresentare le necessarie ragioni giuridiche, economiche, tecniche ed organizzative poste dall'ente a base delle decisioni presenti nel piano medesimo.

Si ritiene opportuno, in premessa, chiarire che all'attuazione del disposto normativo è stato dato corso tenendo conto di alcuni elementi di fondo, vale a dire:

- a) comporre, in chiave di razionalità sistematica, il complesso di decisioni che in tale materia sono state prese o sono in via di assunzione;
- b) considerare la redazione del piano un'occasione per compiere una riflessione complessiva (e, al tempo stesso, coerente ed armonica nei risultati che ne scaturiscono) sul panorama delle realtà societarie facenti parte del sistema della Camera di Commercio di Ravenna;
- c) valutare la non compiuta stabilità del quadro legislativo di riferimento, in ragione del prevedibile intervento che il ddl n° 1577/AS, in corso di approvazione in Parlamento, conterrà in tema di società pubbliche, con possibili, ulteriori mutamenti, quindi, delle regole fin qui operate;
- d) definire il complesso degli interventi da attuare secondo una prospettiva di concreta realizzabilità, in ragione delle variabili e dei vincoli procedurali operanti in materia, in modo da delineare le condotte da assumere in modo che risultino effettive e credibili;



- e) in tale ultima prospettiva, presentazione di decisioni in ordine alla liquidazione delle società, o alla cessione delle quote in essa detenute, con modalità differenziate a seconda della tipologia di partecipazione, ovvero presentando tali scelte come programmatiche laddove la compresenza di altri soci (istituzionali, soprattutto) richiede un confronto ed una verifica preventivi in ordine a condizioni e tempi di realizzazione;
- f) valutare l'andamento delle gestioni e delle attività delle società partecipate attraverso un'attenta analisi degli ultimi bilanci approvati.

Quanto di seguito esposto contiene, pertanto, lo schema logico seguito dall'ente con riferimento alle diverse tipologie societarie nelle quali esso è presente attraverso la partecipazione al capitale.

Il metodo seguito

Nel procedere alla verifica - una volta ricostruito il quadro della situazione esistente come riportato nel piano medesimo in allegato sub A) - la sequenza dei passaggi valutativi è stata la seguente:

1. assumendo quale norma - cardine di riferimento l'art. 3, comma 25, legge n° 244/2007 e s.m.i., separazione delle fattispecie societarie che si ritiene non contrastino con il divieto legislativo contenuto in tale norma, da quelle che, invece, ricadono dentro la previsione vincolante in essa contenuta;
2. utilizzo, a tal fine, dei criteri discriminatori elaborati dalla giurisprudenza, in particolare della Corte costituzionale (cfr. per tutte, sentenze nn° 148/2009 e 229/2013), definendo le società il cui oggetto si risolve nell'esercizio (in forma privatistica e con carattere di strumentalità) di attività amministrativa dell'ente, e quelle che comportano, nei fatti, l'esercizio di un'attività d'impresa suscettibile di entrare in concorrenza con iniziative di identica portata realizzate da società costituite da privati;
3. valutazione di quelle società rispetto alle quali la legittimità della costituzione (o della partecipazione) è assorbita dal legislatore medesimo, il quale



ammette (cfr. art. 2 co. 4 legge n° 580/1993 e s.m.i., che le Camere di commercio, *“per il raggiungimento dei propri scopi”* (quindi, in evidente nesso di strumentalità), possono promuovere e realizzare *“ strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società”*. E' il caso della società *“Porto Intermodale Ravenna S.p.A. S.A.P.I.R.”*;

4. valutazione delle società operanti secondo il modulo, di derivazione comunitaria, c.d. *in house*, oltre a quelle previste sub 3;
5. valutazione delle società in termini di conferma delle stesse (o della relativa partecipazione), ovvero di messa in liquidazione (o cessione della partecipazione stessa) sulla base di criteri quali:
 - a) quelli risultanti dal combinato disposto delle disposizioni succedutesi nel tempo in materia (quindi, comma 611 dell'art. 1 legge n° 190/2014, ma non solo), in chiave non di meri automatismi, ma modulando le scelte secondo le fattispecie e le motivazioni conseguenti;
 - b) l'impatto (rispetto al permanere o meno dell'indispensabilità di tali società/ partecipazioni) di valutazioni legate ad aspetti quali - non necessariamente nell'ordine - l'effettivo utilizzo dei servizi che ne derivano, anche in termini di rapporto costi/benefici ovvero di prospettive attendibili di sviluppo di tali società, la possibilità di produrre beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali attivando altri strumenti che non siano la società (fondazioni, associazioni), ovvero in modi che risultano più efficienti/efficaci di quelli assicurati da quest'ultima, nonché - e non da ultima - la possibilità concreta che la quota detenuta perda il suo valore (anche in sede di realizzo, quindi) proprio per effetto della fuoriuscita del socio Camera di commercio;
 - c) l'osservanza del principio di coerenza con le decisioni assunte sulle medesime entità societarie in applicazione dell'art. 1, co. 569 legge n° 147/2013, ritenendo, quindi, non modificabili quelle che avevano portato



Camera di Commercio
Ravenna



alla dismissione (e per le quali si è, al più, in attesa della liquidazione della partecipazione) ed intervenendo - se del caso - su quelle che si era deciso di mantenere, per modificare la precedente opzione solo in presenza di fatti o circostanze idonee a giustificare tale cambio di prospettiva ed esplicitate a fianco della società interessata.

6. adozione, nei riguardi delle partecipazioni indirette (c.d. di secondo livello), di un criterio, che tenga conto del fatto che decisioni del tipo di quelle richieste dalla legge e contenute nel piano devono essere adottate dagli organi societari; quindi, formulazione - nei riguardi di questi ultimi - di indirizzi perché provvedano (in tempi assegnati) ad assumere le decisioni richieste.

Gli esiti applicativi

I risultati dell'applicazione di tali criteri sono esposti nel prospetto allegato sub B) al piano.

In dettaglio, gli esiti risultano essere i seguenti:

- le società per le quali è stata valutata la non conformità al modello legale (criterio sub 1, seconda parte), con conseguente avvio delle procedure di liquidazione/dismissione delle quote sono:

nessuna.

- le società per le quali sussiste un nesso di strumentalità (criterio generale sub 1, prima parte) o, comunque, una conformità ai modelli legali di derivazione comunitaria (c.d. in house) o dell'ordinamento nazionale (art. 2 legge n° 580 cit) (criteri specifici sub 3, 4 e 5), ovvero la sussistenza in concreto di indici rivelatori del suddetto nesso sono:

PORTO INTERMODALE RAVENNA S.P.A. S.A.P.I.R.

O.M.C. Società Consortile a R. L.

DELTA 2000 Società Consortile a R. L.

L'ALTRA ROMAGNA Società Consortile a R. L.

CONSORZIO DELLA PERA DELL'EMILIA ROMAGNA I.G.P.

CONSORZIO PESCA E NETTARINA DI ROMAGNA I.G.P.

UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA SERVIZI S.R.L.



Camera di Commercio
Ravenna

- INFOCAMERE - Società Consortile di informatica per Azioni
ECOCERVED Società Consortile a R. L.
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA Soc. Consortile per Azioni
TECNOBORSA - Società Consortile per Azioni
TECNOSERVICECAMERE Società Consortile per Azioni
ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - ISNART Soc. Cons. per Azioni
UNIONTRASPORTI Società Consortile a R. L.
JOB CAMERE S.R.L.
IC OUTSOURCING Società Consortile a R. L.
- le società di cui al precedente alinea per le quali si è espresso un giudizio di messa in liquidazione, ovvero cessione della partecipazione societaria (criterio sub 5), per le motivazioni a fianco di ciascuna riportate, sono:

CENTURIA AGENZIA PER L'INNOVAZ. DELLA ROMAGNA Soc. Cons. a R. L.
PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.R.L.
SOCIETA' DI AREA TERRE DI FAENZA Società Consortile a R. L.
RAVENNA TERMINAL PASSEGGERI S.R.L.
TECNO HOLDING SOCIETA' PER AZIONI

 - le società per le quali si è ritenuto, o per le caratteristiche possedute, o per la composizione dei soci con i quali confrontarsi ai fini della decisione, un supplemento di riflessione, con conseguente non espressione di un giudizio definitivo, sono:

nessuna.

 - i risparmi attesi dalle cessioni previste ammontano complessivamente a € 28.320,00, quali contributi obbligatori rispetto all'anno 2014.

 - Indirizzi e direttive per assicurare il contenimento dei costi sono in corso di formalizzazione nei riguardi delle società:

PORTO INTERMODALE RAVENNA S.P.A. S.A.P.I.R.
O.M.C. Società Consortile a R. L.
DELTA 2000 Società Consortile a R. L.
L'ALTRA ROMAGNA Società Consortile a R. L.
CONSORZIO DELLA PERA DELL'EMILIA ROMAGNA I.G.P.
CONSORZIO PESCA E NETTARINA DI ROMAGNA I.G.P.
UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA SERVIZI S.R.L.
INFOCAMERE - Società Consortile di informatica per Azioni



Camera di Commercio
Ravenna

ECOCERVED Società Consortile a R. L.
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA Soc. Consortile per Azioni
TECNOBORSA - Società Consortile per Azioni
TECNOSERVICECAMERE Società Consortile per Azioni
ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - ISNART Soc. Cons. per Azioni
UNIONTRASPORTI Società Consortile a R. L.
JOB CAMERE S.R.L.
IC OUTSOURCING Società Consortile a R. L.

Modalità e tempi di attuazione

Le modalità indicate per addivenire agli esiti esposti nel piano sono individuate sulla base della normativa contenuta nel codice civile e agli statuti delle società interessate; i tempi previsti risultano da una stima del presumibile assorbimento temporale richiesto dalle diverse fasi di cui si compone l'opzione prescelta (alienazione quota), definito in 9 mesi a decorrere dal 31 marzo 2015.